



**Comune di
Vico del Gargano**

Piazza San Domenico, 5
71018 Vico del Gargano
Tel. +39 (0)884.998338

www.comune.vicodelgargano.fg.it
Pec: vicodelgargano@postecert.it
P.Iva: 84000190714

Ordinanza n. 115/20 del 03.12.2020

Oggetto	Emergenza COVID-19. Divieto svolgimento mercato quindicinale fino al 07.01.2021
---------	---

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 che ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 2 dicembre 2020 con il quale il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che mercoledì 2 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.693 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

CONSIDERATO che:

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e adotta tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- durante le giornate di mercato quindicinale si creano situazioni di assembramento non facilmente gestibili e controllabili;
- si ritiene opportuno, al fine di attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria, non consentire lo svolgimento dei mercati quindicinali fino al 07 gennaio 2021 compreso
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;
- che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

TENUTO CONTO:

- che le vie interessate dal mercato quindicinale sono aree all'aperto non recintate dove non è possibile attuare il controllo degli accessi



**Comune di
Vico del Gargano**

Piazza San Domenico, 5
71018 Vico del Gargano
Tel. +39 (0)884.998338

www.comune.vicodelgargano.bg.it
Pec: vicodelgargano@postecert.it
P.Iva: 84000190714

- che il gestore delle aree pubbliche su indicate è questa civica amministrazione la quale non sarebbe in grado di garantire in particolare le distanze di sicurezza né di evitare il sovraffollamento;
- che non possibile in questi casi garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica.

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenza o di salute pubblica esclusivamente locale;

Necessario provvedere nel merito;
Per tutto quanto richiamato, considerato e visto;

ORDINA

Il divieto di svolgimento dei mercati quindicinali del Comune di Vico del Gargano a partire da quello previsto per il 10 dicembre p.v. e sino a quello previsto per il 7 gennaio 2021 compreso.

Gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Puglia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco
Dott. Michele Sementino

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la presente disposizione venga notificata per gli adempimenti di competenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia (prot.preffg@pec.rupar.puglia.it);
- al SOUP Bari - (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- al Comando Stazione Carabinieri di Vico del Gargano (tfg25511@pec.carabinieri.it);
- al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Confcommercio Delegazione di Foggia
- Alla Confesercenti - Delegazione di San Severo-
- All'Associazione ANA
- All'Associazione CNA
- Ufficio Tributi
- Alla ditta Interambiente Radatti - Apricena